

«Irregolarità non definitive, estorsione alle imprese»

INTERVISTA

GABRIELE BUIA

«Con la nuove regole rischiamo un'emorragia di operatori dal mercato»

Giuseppe Latour

Una norma che decreterà l'uscita di molte imprese dal mercato. Una previsione vessatoria, inopportuna, scorretta. Che, nella pratica, rischia di diventare un'estorsione ai danni degli operatori.

Gabriele Buia, presidente dell'Ance, parla così della norma, appena confermata nel decreto semplificazioni, che comporterà la possibile esclusione dalle gare pubbliche per le imprese che abbiano a loro carico accertamenti per irregolarità fiscali e contributive, anche non definitive, di valore superiore a 5 mila euro. Un vero terremoto, del quale Buia parla solo utilizzando toni negativi.

Presidente, questa norma era stata già stata inserita nello Sblocca cantieri, per poi essere stralciata. Perché riproporla?

Perché nasce da una procedura europea di infrazione ai danni dell'Italia. Alla politica che si barrica dietro questa necessità, però, chiedo come mai non vengano seguite le indicazioni europee quando si parla di altri temi, come quello dei pagamenti alle imprese. Ci sono due pesi e due misure.

Intanto la norma è già in vigore da qualche settimana. Che segnali vede?

Molto preoccupanti. Dal 18 luglio all'interno dei certificati di regolarità fiscale c'è una nuova evidenza: se prima non venivano menzionati gli accertamenti non definitivi, oggi vengono indicati.

Si tratta di un'autodenuncia che non garantisce le imprese e che crea un altro problema.

Quale?

Questa novità non può essere applicata senza prima definire dei criteri di merito, in base ai quali la Papotrà decretare l'esclusione da una gara. Mi spiego meglio: chi ha 5.100 euro di cartelle secondo lei è uguale a chi ne ha 100 mila?

Mettere tutti sullo stesso piano crea delle grandi distorsioni...

Se venisse applicata in tutti i casi allo stesso modo, sarebbe il "de profundis" per molte imprese. Rischiamo un'ulteriore emorragia di operatori attivi nei lavori pubblici, con conseguenze devastanti. In alternativa, il pericolo è che ci sia una sorta di estorsione.

Ci spiega meglio?

Se ho una cartella da 5.500 euro, anziché rischiare l'esclusione dagli appalti, in base a questa norma mi converrà pagare. Senza attendere il giudizio finale nel merito, stiamo attivando una

presunzione di colpevolezza immediata. Non dimentichiamo, però, che nella maggioranza dei casi le imprese vincono nei giudizi con l'agenzia.

Diversi emendamenti, non approvati in fase di conversione, proponevano dei correttivi. Per lei la norma si può ritoccare?

No, va assolutamente cancellata. È una norma non opportuna, vessatoria, scorretta. In subordine, ma sarebbe davvero preferibile la cancellazione, vanno almeno fissati dei criteri che consentano di comprendere in che modo sarà determinata la possibile esclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ALLA GUIDA
Gabriele Buia,
presidente Ance
(Associazione
nazionale dei
costruttori
edili)



Peso: 10%

Una presunzione ora è sufficiente per escludere le imprese dagli appalti

SEMPLIFICAZIONI

Confermata la norma che punisce le irregolarità fiscali non definitive

Stop per accertamenti basati su maggiori ricavi delle imprese solo presunti

**Antonio Iorio
Giuseppe Latour**

Esclusione dalle gare per le imprese che hanno debiti con il fisco ancora provvisori. E, addirittura, nel caso di accertamenti fondati su sole presunzioni, basati magari solo su scostamenti di tipo teorico. È questo il nuovo meccanismo introdotto dal decreto semplificazioni (Dl 76/2020, in vigore dal 17 luglio) che, dopo la conversione alla Camera, si prepara a diventare definitivo. Creando moltissimi problemi a tutti gli operatori economici.

Nonostante gli emendamenti presentati in Parlamento, infatti, non è stato possibile modificare la norma e renderla più sostenibile per chi partecipa abitualmente a gare pubbliche. Tanto che iniziano già ad arrivare segnalazioni di certificati di regolarità fiscale nei quali l'agenzia riporta anche gli accertamenti non definitivi a carico delle imprese.

La norma riconosce alle stazioni appaltanti il potere discrezionale di escludere gli operatori economici dalle gare, nel caso in cui vengano a conoscenza e siano in grado di dimostrare che l'impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi previdenziali. Non serve un accertamento definitivo, ma è sufficiente che questo mancato pagamento superi i 5 mila euro. In sostanza, diventa possibile escludere imprese con debiti ancora provvisori.

Di fatto, questo sistema rischia poi di istituire una sorta di tassa sulle gare. Perché, come spiegano anche dall'Ance - che parla di disposizione fortemente negativa -, «l'unica possibilità per l'operatore di non essere escluso dalla procedura di gara è il pagamento integrale (o della prima rata, in caso di ra-

teizzazione) della cartella di pagamento, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione» (si veda anche il pezzo al lato).

C'è, poi, da considerare che nel sistema italiano sono utilizzati quasi sempre accertamenti di tipo presuntivo. «Si tratta - dicono ancora dall'Ance - di strumenti accertativi utilizzabili senza particolari oneri probatori a carico dell'amministrazione finanziaria, per cui, il più delle volte, si rilevano infondati e successivamente annullati».

Si pensi a tutte le ipotesi in cui, ad esempio, per la quantificazione dei maggiori ricavi i verificatori applicano percentuali di ricarico esagerate o prive di riscontro concreto nella realtà. Si giunge, così, a contestazioni anche molto elevate di asserite somme sottratte al fisco che tuttavia il contribuente non ha mai evaso.

Spesso, poi, gli uffici formulano contestazioni nei più svariati settori impositivi solo perché ritengono che il valore normale dei beni ceduti sia inferiore a quello di mercato.

Spesso si assiste - ad esempio - a contestazioni alle imprese immobiliari di maggiori ricavi perché un appartamento è stato venduto considerando un certo valore al metro quadro e altri invece con prezzi differenti e non si tiene conto della differente tipologia dell'immobile, dell'esposizione diversa, delle finiture, quasi pretendendo che l'impresa venda sempre e comunque allo stesso prezzo.

In questi casi è sintomatica della consapevolezza degli stessi uffici di aver esagerato nelle contestazioni, la circostanza che la stessa agenzia delle Entrate, in occasione dell'eventuale procedimento di adesione, sia disponibile ad abbattere anche sen-

sibilmente la propria iniziale pretesa, solo a condizione però che il contribuente aderisca alla proposta.

Vi sono poi tutte le contestazioni sulle fatture soggettivamente inesistenti, dove viene richiesta l'Iva sugli acquisti perché, secondo i verificatori, il contribuente si sarebbe dovuto accorgere che il proprio fornitore non rispettava gli obblighi fiscali, senza considerare che non ha tratto alcun beneficio da questi illeciti (avendo pagato l'Iva al fornitore) e che per scoprirlo la GdF o l'agenzia delle Entrate ci ha impiegato degli anni.

Da ultimo, occorre considerare che, a parte la dubbia legittimità della idoneità di simili accertamenti per l'esclusione dalla gara, si rischia, seriamente, di coinvolgere i funzionari del fisco in azioni risarcitorie, se per queste contestazioni (poi dichiarate infondate) l'impresa venga esclusa dalla gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

